

La Camera ha dato il via libera al ddl Sicurezza: ecco le principali misure approvate

Con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti, la Camera ha [approvato](#) in prima lettura il ddl 1660 (il cosiddetto “ddl Sicurezza”), recante «disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario». Il via libera è arrivato dopo che la scorsa settimana sono stati [approvati](#) una serie di articoli ed emendamenti che aprono a un forte **inasprimento delle pene e alla più smaccata criminalizzazione del dissenso**, a partire dal carcere per chi blocca il traffico fino alla stretta sulla cannabis light.

Tra le principali novità, viene prevista (art. 1) la reclusione fino a sei anni per chi «si procura o detiene» materiale utile alla preparazione o all’uso di armi al fine di compiere **non meglio specificati atti di terrorismo**. L’art. 8, poi, [introduce](#) il reato di «occupazione arbitraria di immobile destinata al domicilio altrui», che punisce non solo chi occupa gli immobili di proprietà d’altri (da 2 a 7 anni di carcere) e chi coopera con l’occupazione, ma anche per chi occupa **le case pubbliche sfitte**. Viene poi introdotta la possibilità di disporre, da parte del questore, un mini DASPO da determinate aree urbane anche per coloro che siano oggetto di denuncia o condanna non definitiva per reati contro la persona o il patrimonio. Previsto inoltre un DASPO giudiziario come condizione per la sospensione della pena in caso di condanna per i reati sopra citati. Viene poi previsto l’arresto, anche in flagranza differita, nel caso di lesioni contro pubblici ufficiali in servizio durante manifestazioni e vengono introdotte sanzioni nel caso di lesioni contro il personale sanitario in servizio.

L’art. 14, soprannominato “norma anti-Ultima Generazione”, introduce sanzioni penali (non più amministrative) per il [reato](#) di **blocco stradale o ferroviario**, prevedendo il carcere fino a un mese o una multa di 300 euro se il reato è commesso da una sola persona, da sei mesi a due anni di reclusione se il fatto è compiuto da due o più persone. Inizialmente pensata per sanzionare gli attivisti ambientalisti, la norma influisce un duro colpo al diritto di tutti i cittadini di manifestare in maniera pacifica. Assieme ad esso è stato poi dato il via libera all’emendamento che prevede l’innalzamento delle pene per chi protesta in modo «minaccioso o violento» contro le **grandi opere infrastrutturali**, come il Ponte sullo Stretto o il TAV.

Le norme di cui agli art. 15 e 16 sono state ribattezzate da alcune associazioni per la tutela dei diritti civili come “**anti-rom**”. La prima, infatti, rimuove l’obbligo di rinvio della pena per donne in stato di gravidanza, mentre la seconda aumenta le pene per chi organizza o induce all’acattonaggio. [Secondo](#) ASGI e Antigone, l’art. 15 in particolare ha un «evidente contenuto simbolico», in quanto pensato per la repressione di «un particolare gruppo sociale, connotato sul piano culturale, **ossia le donne rom**». Viene poi aumentata di un terzo, all’art. 19, la pena per reati di «violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di

La Camera ha dato il via libera al ddl Sicurezza: ecco le principali
misure approvate

resistenza a un pubblico ufficiale», cancellando la possibilità di considerare eventuali circostanze attenuanti. Gli artt. 26 e 27 introducono la reclusione dai 2 agli 8 anni per chi, all'interno di un carcere o di un CPR, «**promuove, organizza o dirige una rivolta**», anche in caso di semplice «resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti». Come [sottolineato](#) dall'associazione per la tutela dei diritti dei detenuti Antigone, «non si definisce cosa è la rivolta ma si punisce chi vi partecipa, seppur passivamente», nè si chiarisce «quali sono le azioni violente o nonviolente» che definiscono il delitto. Una norma «alla quale neanche Rocco, giurista del regime fascista e autore del codice penale del 1930, aveva pensato». I detenuti che si macchiano di tali reati sono inoltre privati della possibilità di godere di benefici carcerari.

Dall'altro lato, il nuovo ddl autorizza gli agenti a portare con sé, anche fuori servizio e anche senza licenza, le armi di cui all'art. 42 del TULPS (Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza), ovvero «**rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati** la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 cm». Infine, tra le novità principali introdotte dal disegno di legge vi è il divieto di coltivare e vendere la cannabis light, proibendo il commercio, la lavorazione e l'esportazione di foglie, infiorescenze e di tutti i prodotti che contengono sostanze derivate dalla pianta di canapa - misura che, così per come è concepita, andrà a colpire **tutta la filiera di produzione della canapa industriale**, mettendo dunque a repentaglio migliaia di posti di lavoro.

Il provvedimento, di portata molto ampia, dovrà ora passare al vaglio del Senato prima di diventare legge a tutti gli effetti. Sono molte le associazioni che in Italia hanno espresso dubbi circa il carattere estremamente repressivo del testo e che sottolineano come, in diversi casi, il testo del ddl non definisca i contorni precisi dei reati, pur prevedendo una dura linea repressiva contro di essi. Un forte allarme sui contenuti è arrivato anche dall'**Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa** (OSCE), alla quale aderiscono i governi di 57 Paesi, che ha denunciato come «la maggior parte delle disposizioni» del Ddl abbia «il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto».

[di Valeria Casolaro]